

COMUNE DI STREMOPROVINCIA DI TRENTO

OGGETTO: Convenzione ai sensi dell'art. 40 della L.R. 04.1.93 n. 1 per la gestione del servizio segretarile.

L'anno millenovecentonovantaquattro, addì, 30 del mese di agosto alle ore 17,00-

tra i Signori:

- FANTOMA geom. Alfonso, che interviene in questo atto quale rappresentante del Comune di Strembo codice fiscale 00263320228 in qualità di Sindaco pro tempore, in esecuzione della deliberazione consiliare N. 22 dd. 03.06.1994, esecutiva a norma di legge;

- FOSTINI ins. Umberto, in rappresentanza del Comune di Bocenago codice fiscale 00266100221 nella veste di Sindaco pro tempore, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 7 dd. 10.05.1994, esecutiva a norma di legge;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. I Comuni di Strembo e Bocenago, entrambi rientranti nella IV^a classe, si avvalgono dell'ufficio di segreteria del Comune di Strembo per lo svolgimento di tutte le funzioni previste dall'art. 40 della L.R. 05.03.1993, n. 4, anche al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni medesimi;

2. Il Comune di Strembo si impegna a mettere a disposizione del Comune di Bocenago il proprio segretario comunale, per

lo svolgimento dei compiti individuati al precedente punto 1, nel rispetto delle esigenze sia temporali che quantitative afferenti l'attività richiesta. In particolare il Comune di Strembo si impegna a mettere a disposizione del Comune di Bocenago il Segretario nella percentuale del 50% dell'orario settimanale da concordarsi tra i sindaci dei due Comuni ed il predetto funzionario. Il personale in parola per quanto concerne l'espletamento delle mansioni che gli competono fa capo al Sindaco del Comune cui quel giorno è assegnato nei confronti del quale risponde. Al personale messo a disposizione dal Comune di Strembo deve essere richiesta l'esclusiva prestazione di funzioni adeguate alla sua qualifica per servizi non rientranti nei casi di incompatibilità;-----

3. Per le prestazioni di lavoro straordinario, nei limiti globali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, e per le missioni effettuate nell'interesse dei Comuni convenzionati si richiama quanto previsto dal Regolamento Organico del Personale dipendente e la loro autorizzazione e liquidazione verrà effettuata indipendentemente da ciascun Comune.

4. Al segretario oggetto della presente convenzione, a compensazione del maggior lavoro, spetta la retribuzione aggiuntiva prevista dall'art. 42 - comma terzo - della L.R. 05.03.1993 n. 4 (da determinarsi sulla base degli accordi

sindacali di cui all'art. 3 di dette legge) e dal

D.P.R.23.06.1972 n. 749 pari, attualmente, ad 1/4 dello

stipendio in godimento, più il rimborso delle spese

effettive di viaggio per recarsi dall'uno all'altro dei

Comuni "consorziate", ora convenzionate;-----

5. Per le prestazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 il

Comune di Bocenago rimborserà al Comune di Strembo la spesa

del personale utilizzato in base alla sopramenzionata

percentuale del servizio prestato a favore dei Comuni. ----

In particolare il Comune di Strembo, invierà entro il mese

di febbraio il rendiconto dell'anno precedente

contabilizzato sulle effettive prestazioni ed un prospetto

di previsione ove saranno specificati:-----

- il servizio effettivo prestato a favore del Comune;-----

- il trattamento economico lordo comprensivo di oneri

riflessi, percepito dal dipendente messo a disposizione;----

- tutti gli oneri sindacali inerenti il trattamento

economico del personale in parola.-----

Il rimborso degli importi addebitati verrà effettuato come

segue:-----

il Comune di Bocenago verserà un'unica rata, in base al

preventivo inviato, entro il 30 giugno di ogni anno, il

saldo verrà effettuato entro 60 giorni dall'invio del

rendiconto finale, previa verifica del servizio

effettivamente prestato dal personale.-----

6. In caso di aspettative, permessi e malattie particolarmente protratte nel tempo il Comune di Strembo dovrà preventivamente sentire il parere del Comune di Bocenago;-----

7. IL Comune di Strembo si impegna a trasmettere al Comune di Bocenago, contestualmente alla loro pubblicazione all'albo tutte le deliberazioni adottate riguardanti il segretario comunale;-----

8. La presente convenzione ha la durata di anni nove dalla data di sottoscrizione e si intende rinnovata per uguali periodi; potrà essere sciolta in qualunque momento o per coincidente volontà dei Comuni convenzionati o anche a richiesta di uno solo di essi che ne faccia istanza con apposita deliberazione consiliare da assumersi almeno entro il 30 giugno; in tal caso lo scioglimento decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo. Al momento dello scioglimento della convenzione verrà concessa la facoltà di optare per la titolarità dell'uno o dell'altro dei Comuni già riuniti in convenzione;-----

9. E' ammessa la modifica della presente convenzione in qualsiasi momento purchè votata dai due Comuni aderenti con la maggioranza dei consiglieri assegnati;-----

10. Ai fini fiscali il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta registro D.P.R.

26.04.1986 n. 131.

IL SINDACO

del COMUNE DI STREMO

Fantomas Alfano



IL SINDACO

del COMUNE DI BOCENAGO

Festini Ins. Umberto

Josicci Umberto

